



## **Decreto Dirigenziale n. 405 del 20/09/2024**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 – DG per i lavori pubblici e la protezione civile

Oggetto dell'Atto:

Decreto Dirigenziale n. 225 del 07.06.2024 - Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Anno 2024. Deroga per il comparto castanicolo.

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) la legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" dispone che le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- b) il Piano, sottoposto a revisione annuale, individua, tra l'altro, le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata ed i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- c) l'art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;
- d) con circolare del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare prot. n. n. MIN\_MUSUMECI-0001034-P-06/05/2024 recante "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti", si stabilisce che: *"Come noto, l'art. 1 co. 1 del D.L. 31/05/2005 n. 90, conv. con mod. dalla legge 26/07/2005, n. 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività di antincendio boschivo. Tali attività risultano delegate al sottoscritto ai sensi di quanto previsto in materia di protezione civile, dall'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/11/2022. Ciò premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attività, per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e termineranno il 15 ottobre 2024"*;
- e) che con Decreto Dirigenziale n.225 del 07/06/2024, avente oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2024", la Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile ha decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi **dal 15 giugno e fino al 15 ottobre 2024** e le relative disposizioni e prescrizioni, in particolare:
  - DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
  - DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
  - DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
  - DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
    - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
    - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
    - far brillare mine;
    - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
    - gettare fiammiferi o sigarette accese;
    - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- f) con D.G.R. n. 309 del 24/06/2024 (BURC n. 46 del 01.07.2024), la Regione ha approvato "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2024-2026, con allegati".

DATO ATTO che

- a) l'art. 15 della legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11. "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" stabilisce che, agli effetti della presente legge non sono considerati boschi e sono esenti dalla relativa disciplina:

- a) i pioppeti specializzati in avvicendamento alle colture agrarie, i noccioleti e le piantagioni arboree dei giardini e parchi urbani;
- b) gli appezzamenti isolati e sparsi di bosco che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 14, misurino una superficie non superiore ai 2.500 metri quadrati, semprechè siano posti ad una distanza da altri appezzamenti boschivi, misurata tra i margini più vicini, superiore ai 100 metri;
- c) le piante sparse, i filari e le fasce di specie legnose forestali di larghezza non superiore ai 25 metri misurati al piede delle piante di margine, semprechè non abbiano funzione di frangivento o che siano radicate lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne.
- c bis) i castagneti da frutto in attualità di coltura;
- b) l'art. 75 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3. "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" dispone che:
- comma 8 "Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto";
  - comma 9 "L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale".

#### RILEVATO che

- a) la Direzione Generale 50.07 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota prot. n. PG/2024/437898 del 18/09/2024 ad oggetto "*Decreto Dirigenziale n.225 del 07/06/2024, avente oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2024" – problematiche comparto castanicolo*", ha rappresentato quanto segue "*Con il provvedimento riportato in oggetto, recante "dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2024" è stato definito lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno fino al 15 ottobre 2024. Sono pervenute, alla scrivente direzione, diverse note dalle Organizzazioni Professionali Agricole e dai principali castanicoltori campani che evidenziano come l'estensione del periodo di pericolosità per gli incendi boschivi fino al 15 ottobre 2024 non consente nei castagneti da frutto le operazioni di abbruciamento dei residui derivanti dalle operazioni di pulitura dei terreni. La pulizia del sottobosco è normalmente praticata nel mese di settembre per calendarizzare la raccolta delle castagne nel mese di ottobre. Il castagno da frutto riveste un ruolo strategico in molte realtà agricole campane, soprattutto delle aree interne, e la Campania con circa 261.000 quintali di prodotto/anno rappresenta da sola oltre il 50% della produzione nazionale ed è orientata soprattutto a produzioni di pregio che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio europeo di Indicazione Geografica Protetta (in allegato l'elenco dei marchi con i relativi comuni). Il comparto, dopo anni di gravi crisi fitosanitarie, è in netta ripresa e il non potere preparare il letto di caduta per le castagne in tempo utile costituisce grave impedimento dell'attività imprenditoriale. Facendo seguito all'incontro tenutosi sulla problematica evidenziata, si chiede di poter consentire ai castanicoltori campani, la ripulitura del terreno da ricci fogliame e felci mediante raccolta concentrazione e abbruciamento per consentire la successiva raccolta del prodotto, prevista anche dall'articolo 75 comma 8 del regolamento forestale regionale n. 3/2017";*
- b) che nella citata nota sono:
- indicate le prescrizioni tecniche minime che gli operatori devono rispettare, volte a limitare in ogni modo la possibilità di sviluppo e propagazione di incendi;
  - elencati i Comuni interessati:

**Castagna di Montella** Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco, Volturara Irpina e Montemarano.

**Marrone di Roccadaspide** Alfano, Aquara, Auletta, Bellosguardo, Bracigliano, Buonabitacolo, Calvanico, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel san Lorenzo, Castelvita, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte san Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sacco, San Mauro la bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio,

Teggiano, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Ascea, Camerota, Capaccio, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento.

**Marrone di Serino** Serino, Solofra, Montoro, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Chiusano S. Domenico, Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada e Forino, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, S. Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi, Calvanico.

**Castagna di Roccamonfina** Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli.

**Castagna del Partenio** Avella, Cervinara, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Roccabascerana, Rotondi, Sant'Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina, Sirignano, Sperone, Summonte ricadenti nella provincia di Avellino; Arpaia, Arpaiese, Forchia, Pannarano, Paolisi, ricadenti nella provincia di Benevento; Arienzo, ricadente nella provincia di Caserta; Roccarainola, ricadente nella provincia di Napoli.

## RICHIAMATI

- a) il D. Lgs. n 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
- b) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale;
- c) il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- d) il D.Lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile";
- e) il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;
- f) l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007;
- g) la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, che disciplina, tra l'altro, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- h) la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f) che dispone il divieto di *"bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Deroche al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del sindaco del comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo"*;
- i) la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. "Sistema di Protezione Civile in Campania";
- j) il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e, in particolare, i divieti e gli obblighi riportati agli articoli 75 e 76;
- k) la circolare del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare prot. n. MIN\_MUSUMECI-0001034-P-06/05/2024 recante "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti".

RITENUTO di dover adottare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 co. 3 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e dell'art. 75 co. 1 del Reg. Reg.le 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" apposito provvedimento che integri il decreto dirigenziale n. 225 del 07/06/2024, tenendo conto di quanto rappresentato dalla Direzione Generale 50.07 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota prot. n. PG/2024/437898 del 18/09/2024, ma che, nel contempo, preveda limitazioni e prescrizioni cautelative per scongiurare il rischio di sviluppo e propagazione di incendi boschivi.

DATO ATTO che ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall'art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" in attuazione della Legge regionale n.11/96 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali,

fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff 50.18.92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo – Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello Staff

## DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

- 1) DI PRENDERE ATTO della nota della Direzione Generale 50.07 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota prot. n. PG/2024/437898 del 18/09/2024 ad oggetto *“Decreto Dirigenziale n.225 del 07/06/2024, avente oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2024” – problematiche comparto castanicolo*”, con allegato elenco dei Comuni interessati;
- 2) DI INTEGRARE, per l'effetto, il decreto dirigenziale n. 225 del 07/06/2024 recante *“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2024”*, nel senso di prevedere la facoltà per i Sindaci dei comuni di cui al successivo punto, di adottare, durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2024 decorrente dal 15/06/2024 al 15/10/2024, salvo proroghe, ordinanze in deroga ai sensi dell'art. 54 co. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ss.mm.ii., per consentire ai castanicoltori campani, la ripulitura del terreno da ricci fogliame e felci mediante raccolta concentrazione e abbruciamento per consentire la successiva raccolta del prodotto;
- 3) DI PRECISARE che la facoltà di cui al punto precedente è riservata esclusivamente ai Sindaci dei comuni interessati, come di seguito elencati:

**Castagna di Montella** Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco, Volturara Irpina e Montemarano.

**Marrone di Roccadaspide** Alfano, Aquara, Auletta, Bellosguardo, Bracigliano, Buonabitacolo, Calvanico, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel san Lorenzo, Castelvita, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte san Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sacco, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Ascea, Camerota, Capaccio, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento.

**Marrone di Serino** Serino, Solofra, Montoro, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Chiusano S. Domenico, Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada e Forino, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, S. Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi, Calvanico.

**Castagna di Roccamonfina** Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli.

**Castagna del Partenio** Avella, Cervinara, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Roccabascerana, Rotondi, Sant'Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina, Sirignano, Sperone, Summonte ricadenti nella provincia di Avellino; Arpaia, Arpaia, Forchia, Pannarano, Paolisi, ricadenti nella provincia di Benevento; Arienzo, ricadente nella provincia di Caserta; Roccarainola, ricadente nella provincia di Napoli.

- 4) DI PRECISARE, altresì, che nelle ordinanze sindacali dovranno essere previste le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - *la bruciatura deve avvenire ad una distanza di almeno 100 m dai boschi;*
  - *la bruciatura deve avvenire sul posto, in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli;*
  - *la bruciatura deve avvenire in orario mattutino dall'alba alle 9 del mattino;*
  - *è vietato procedere all'abbruciamento in presenza di vento.*

- *la bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori, in adeguato numero e mai da soli, i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento;*
  - *è fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;*
  - *adottare qualunque altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi;*
  - *dell'attività di abbruciamento va data comunicazione almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento al Sindaco, ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio;*
  - *il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a), fatte salve ipotesi di reato più grave;*
- 5) DI PRECISARE il Sindaco dovrà provvedere immediatamente a far sospendere qualsiasi attività di abbruciamento previamente autorizzata con Ordinanza in deroga, in presenza di un AVVISO CONDIZIONI DI SUSCETTIVITÀ ALL'INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI BOSCHIVI, diramato quotidianamente dalla S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile, che preveda una suscettività ALTA per il Comune interessato;
- 6) DI FARE OBBLIGO ai Sindaci di trasmettere le ordinanze adottate ai sensi del presente atto alla Prefettura, Stazione dei Carabinieri, Comando Vigili del Fuoco e SOPI/SOUP presso l'Ufficio provinciale del Genio Civile competente per territorio;
- 7) DI DEMANDARE ai Sindaci in qualità di Autorità locali di protezione civile, l'attività di ricognizione e sorveglianza delle attività di abbruciamento autorizzate in deroga in virtù del presente atto, per la verifica della rigorosa osservanza degli obblighi posti in capo agli operatori autorizzati;
- 8) AVVISARE che il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a), e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia fatte salve ipotesi di reato più grave;
- 9) DI CONFERMARE in ogni sua altra parte il Decreto Dirigenziale n. 225 del 07/06/2024;
- 10) DI INVIARE il presente decreto ai Comuni interessati;
- 11) DI INVIARE il presente decreto alle Prefetture di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, al Comando Regione Carabinieri "Campania", alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento della protezione civile;
- 12) DI INVIARE il presente Decreto, a norma di procedura e per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.
- all'Ufficio di Gabinetto (40 01 01) per la relativa pubblicazione con procedura di urgenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC;
  - allo Staff 50.18.92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza; alle SOPI/SOUP presso le U.O.D. "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile" di Benevento (50 18 04), Caserta (50 18 05), Napoli (50 18 06), Salerno (50 18 07);
  - a Direzione Generale 07 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
  - alla Direzione Generale 06 Difesa del suolo ed ecosistema;
- 13) DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Regione Campania.

GIULIVO



## Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali*

Alla Direzione generale 50.18  
Lavori pubblici e Protezione civile  
[dg.5018@regione.campania.it](mailto:dg.5018@regione.campania.it)

e p.c. Al Presidente della G.R.  
per il tramite del Capo di Gabinetto  
[capogabinetto@regione.campania.it](mailto:capogabinetto@regione.campania.it)

Alla DG Difesa Suolo ed Ecosistema  
[dg.500600@regione.campania.it](mailto:dg.500600@regione.campania.it)

Al Comando Regione Carabinieri  
Forestale "Campania"  
[rgfcmpecdo@carabinieri.it](mailto:rgfcmpecdo@carabinieri.it)

INVIO MEZZO PEC / PEO

**Oggetto:** Decreto Dirigenziale n.225 del 07/06/2024, avente oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2024" – problematiche comparto castanicolo

Con il provvedimento riportato in oggetto, recante "dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2024" è stato definito lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno fino al 15 ottobre 2024.

Sono pervenute, alla scrivente direzione, diverse note dalle Organizzazioni Professionali Agricole e dai principali castanicoltori campani che evidenziano come l'estensione del periodo di pericolosità per gli incendi boschivi fino al 15 ottobre 2024 non consente nei castagneti da frutto le operazioni di abbruciamento dei residui derivanti dalle operazioni di pulitura dei terreni. La pulizia del sottobosco è normalmente praticata nel mese di settembre per calendarizzare la raccolta delle castagne nel mese di ottobre.

Il castagno da frutto riveste un ruolo strategico in molte realtà agricole campane, soprattutto delle aree interne, e la Campania con circa 261.000 quintali di prodotto/anno rappresenta da sola oltre il 50% della produzione nazionale ed è orientata soprattutto a produzioni di pregio che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio europeo di Indicazione Geografica Protetta (in allegato l'elenco dei marchi con i relativi comuni). Il comparto, dopo anni di gravi crisi fitosanitarie, è in netta ripresa e il non potere preparare il letto di caduta per le castagne in tempo utile costituisce grave impedimento dell'attività imprenditoriale.

Facendo seguito all'incontro tenutosi sulla problematica evidenziata, si chiede di poter consentire ai castanicoltori campani, la ripulitura del terreno da ricci fogliame e felci mediante raccolta concentramento e abbruciamento per consentire la successiva raccolta del prodotto, prevista anche dall'articolo 75 comma 8 del regolamento forestale regionale n. 3/2017, adottando le seguenti precauzioni:

1. la bruciatura deve avvenire ad una distanza di almeno 100 m dai boschi;

### **DG 50.07.00**

Centro Direzionale is. A6- 80141 – NAPOLI (NA) tel. 081 7967520

E-MAIL: [dg.500700@regione.campania.it](mailto:dg.500700@regione.campania.it) – PEC: [dg.500700@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500700@pec.regione.campania.it)

[www.agricoltura.regione.campania.it](http://www.agricoltura.regione.campania.it)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>





2. la bruciatura deve avvenire sul posto, in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli;
3. la bruciatura deve avvenire in orario mattutino dalle 5 alle 10 del mattino;
4. è vietato procedere all'abbruciamento in presenza di vento.
5. la bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori, in adeguato numero e mai da soli, i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento;
6. è fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
7. adottare qualunque altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi;
8. dell'attività di abbruciamento va data comunicazione almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento al Sindaco, ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio.
9. il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a), fatte salve ipotesi di reato più grave.

Si resta in attesa di urgente e cortese riscontro.

*Il Direttore Generale*  
Maria Passari

### **Castagna di Montella**

Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco, Volturara Irpina e Montemarano e comuni limitrofi.

### **Marrone di Roccadaspide**

Alfano, Aquara, Auletta, Bellosguardo, Bracigliano, Buonabitacolo, Calvanico, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel san lorenzo, Castelvita, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte san Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sacco, San Mauro la bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Ascea, Camerota, Capaccio, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento.

### **Marrone di Serino**

Serino, Solofra, Montoro, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Chiusano S. Domenico, Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada e Forino, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, S. Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi, Calvanico e comuni limitrofi.

### **Castagna di Roccamonfina**

Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Picilli e comuni limitrofi.

### **Castagna del Partenio**

Avella, Cervinara, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Roccabascerana, Rotondi, Sant'Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina, Sirignano, Sperone, Summonte **ricadenti nella provincia di Avellino**;  
Arpaia, Arpaia, Forchia, Pannarano, Paolisi, **ricadenti nella provincia di Benevento**;  
Arienzo, **ricadente nella provincia di Caserta**; Roccarainola, ricadente nella provincia di Napoli.